

**PROTOCOLLO  
ANDERLINI NETWORK**

**tra**

**Scuola di Pallavolo Anderlini**

**e**

---

*(inserire denominazione società)*

## PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Tra

**Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica** con sede legale in Via Marconi 49 - 41124 Modena, P.I. 02254300367, C.F. 02254300367, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Andrea Alberghini, munito dei necessari poteri

e

..... con sede legale  
in Via ..... n°....., Città .....,  
P.I. .... e C.F. ...., in persona del  
suo Presidente e Legale Rappresentante  
....., munito dei necessari poteri.

### PREMESSO

**che la Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica**

- è società sportiva senza fini di lucro e con Particolari interessi per lo sviluppo della pallavolo giovanile;
- ha ideato e realizzato il progetto denominato “**Anderlini Network**”, ovvero una rete di Società Sportive che sviluppano la loro attività sul territorio nazionale e internazionale;
- intende incentivare la creazione di una vera e propria rete di scambio di informazioni e di opportunità tra Società sportive.

**le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### 1. OGGETTO

Il presente Protocollo ha per oggetto la definizione delle modalità di collaborazione tra le Parti al fine di promuovere il progetto “**Anderlini Network**”, ovvero una rete di società sportive che intendono scambiarsi reciprocamente informazioni tecniche, gestionali, valoriali, etiche, sulla sostenibilità, oltre a eventuali opportunità sotto il profilo del marketing e della comunicazione.

Le premesse, le definizioni di cui al successivo articolo 2 e gli eventuali allegati, formano parte integrante e sostanziale dell'accordo.

I seguenti termini sono definiti così come qui indicato:

- “**Anderlini**” si intende **Scuola di Pallavolo Anderlini**
- “**Parte**” o “**Società**” si intende la **Società aderente/affiliata**
- “**Progetto**” si intende l'**Anderlini Network**

## **2. OBBLIGHI E IMPEGNI DELLE PARTI**

**Anderlini** si impegna alla realizzazione di un progetto, mirante allo sviluppo dello sport giovanile, in collaborazione con la Società aderente.

In tal senso, entrambe le Società si impegnano a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 1. Nello specifico:

- 2.1. **Anderlini** collaborerà, se richiesto, alla formazione professionale degli allenatori e si rende disponibile a tutte quelle iniziative miranti alla crescita del movimento sportivo gestito dalla **Società affiliata**;
- 2.2. **Anderlini** mette a disposizione gratuitamente materiale didattico in linea con la filosofia operativa del gruppo, la carta etica, il bilancio di sostenibilità ed eventuale altra documentazione;
- 2.3. **Anderlini** si rende disponibile a illustrare i programmi, i metodi e gli obiettivi della propria attività al fine di poter proporre iniziative simili nel territorio di competenza della **Parte**;
- 2.4. Il responsabile dell'**Anderlini Network**, unitamente ad altri collaboratori Anderlini, garantirà la piena disponibilità al confronto, valutando insieme alla **Parte** la necessità di incontri in loco. I viaggi da andata e ritorno ed eventuale vitto e soggiorno, sono a carico della **Società ospitante**;
- 2.5. La **Società** parteciperà a iniziative e manifestazioni che si svolgeranno online e in presenza, in Italia o all'estero come workshop, seminari, convegni, tornei, stage tecnici, camp estivi, eventi, ecc.;
- 2.6. **Anderlini** riconoscerà Particolari vantaggi, anche di tipo economico, alla **Parte** che iscriverà i propri tesserati/e alle iniziative e agli eventi di Scuola di Pallavolo Anderlini non gratuiti (camp, tornei, corsi, ...) e sul materiale di abbigliamento;
- 2.7. La **Società** sottoscrive la **carta dei valori dell'Anderlini Network**, riportata in calce al presente protocollo.

### 3. DURATA

La durata della collaborazione è stabilita nel **ciclo olimpico 2025-2028**, pertanto il presente protocollo ha **validità fino al 31 dicembre 2028**, salvo rinnovo o cessazione anticipata su accordo delle Parti. È esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

### 4. UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEL PROGETTO "Anderlini Network"

- 4.1. **Anderlini** potrà, a propria discrezione, utilizzare l'immagine del Progetto "**Anderlini Network**" e il logo della **Parte** per conferenze stampa, eventi e per realizzare campagne promozionali e/o istituzionali, ovvero su materiali pubblicitari, social network, nonché su pagine web, in trasmissioni televisive e con qualunque altro mezzo **Anderlini** ritenga opportuno;
- 4.2. La **Società** potrà esporre il logo "Anderlini Network" sui propri mezzi di comunicazione, avvalendosi della possibilità di utilizzarlo anche in altre forme concordate, di volta in volta, con il responsabile dell'**Anderlini Network** e il responsabile della Comunicazione Anderlini;
- 4.3. In caso di risoluzione del presente accordo, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9.

### 5. VARIAZIONI E INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO

I rapporti fra le Parti sono disciplinati esclusivamente dal Protocollo che supera tutte le precedenti intese, verbali e scritte, eventualmente intercorse fra le Parti in relazione al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica o integrazione del presente o degli allegati deve risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.

### 6. RESPONSABILITÀ'

- 6.1. Le **Parti** dichiarano di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa assicurativa e da qualsiasi altra norma cogente applicabile;
- 6.2. La **Società affiliata** solleva **Anderlini** da qualsiasi responsabilità inerente all'esercizio delle proprie attività, nonché di quelle dei propri funzionari, volontari o collaboratori per eventuali danni cagionati a terzi per tutto il periodo del **Progetto**;
- 6.3. La **Società** conferma i dati comunicati in occasione della richiesta di adesione all'**Anderlini Network**, nonché i recapiti dei propri referenti del **Progetto**, e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione inerente.

## **7. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI**

- 7.1. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito del presente Protocollo;
- 7.2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle normative vigenti, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- 7.3. La Parti, qualora ricevessero informazioni riservate, utilizzeranno le stesse esclusivamente per il raggiungimento e l'esecuzione della prestazione che forma oggetto del Protocollo e non per altri scopi, compiendo ogni ragionevole sforzo per proteggere la riservatezza di queste Informazioni e l'utilizzo da parte di terzi non aderenti all'**Anderlini Network**.

## **8. RISOLUZIONE E RECESSO**

- 8.1. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno 60 giorni. Il recesso non pregiudica le attività in corso che dovranno essere portate a termine secondo le modalità concordate.
- 8.2. **Anderlini** avrà diritto di risolvere il presente protocollo con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata o via pec, nel caso in cui la **Parte** sia inadempiente a una delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 7 (Responsabilità), 8 (Riservatezza) o in relazione alla **Carta dei valori dell'Anderlini Network e alla Carta Etica Anderlini**.

In caso di risoluzione del presente accordo, la **Società** decadrà con effetto immediato da ogni autorizzazione all'utilizzo dell'immagine, del marchio e di qualsiasi altro segno distintivo riferibile all'**Anderlini Network** e ad Anderlini, in qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma. Inoltre, la Parte non potrà in alcun modo dichiararsi, né direttamente né indirettamente, appartenente al suddetto Network.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Protocollo non costituisce un obbligo giuridico vincolante tra le Parti, né genera diritti o doveri reciproci di natura contrattuale, salvo quanto espressamente previsto. Eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere concordate per iscritto.

## **10. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di controversia o disaccordo di qualsiasi tipo tra le Parti in merito o relativamente al presente protocollo, ivi compresa la sua interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione o risoluzione, verranno applicate le seguenti procedure:

- Le Parti cercheranno di comporre le controversie in prima istanza attraverso colloqui reciproci tenuti per un periodo non inferiore a quindici (15) giorni lavorativi;
- Se i colloqui reciproci di cui al punto precedente non dovessero sortire esito positivo, ciascuna delle Parti potrà adire le vie legali;
- Per tutto il periodo della controversia o durante un'azione legale in atto a fronte di tale controversia, le Società dovranno continuare ad adempiere ai propri obblighi secondo il presente accordo, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.

## **11. FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o applicazione del presente Protocollo, le Parti individuano quale foro esclusivamente competente quello di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, li \_\_\_\_\_

SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI  
Soc. Coop. Sport.

\_\_\_\_\_  
*(società sportiva)*

## CARTA DEI VALORI DELL'ANDERLINI NETWORK

### **ETEROGENITÀ E INCLUSIVITÀ**

L'**Anderlini Network** riconosce e sostiene le peculiarità di ogni società sportiva aderente, promuovendo l'adesione e la partecipazione di nuove realtà. Opera in totale indipendenza da interessi privati e distaccata da politiche governative, Partiti politici e confessioni religiose.

### **LEGALITÀ E TRASPARENZA**

L'**Anderlini Network** riunisce società sportive che agiscono nel pieno rispetto delle normative vigenti, comprese disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali e ogni altra prescrizione applicabile. Le società aderenti si impegnano a operare con integrità e trasparenza, promuovendo attivamente questi principi presso i propri stakeholder di riferimento.

### **IMPEGNO E COERENZA**

L'**Anderlini Network** nasce e si sviluppa grazie all'impegno di tutte le società aderenti. Ciascuna di esse opera per partecipare costantemente alle attività, attraverso il confronto reciproco e sviluppando azioni all'interno delle singole società e sul proprio territorio di riferimento.

### **SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE**

L'**Anderlini Network** si impegna a sviluppare un sistema di società sportive attento che promuova la sostenibilità economica, sociale e ambientale, creando un movimento sportivo efficiente, responsabile e di sana competizione.

### **TERRITORIALITÀ E PARTECIPAZIONE**

L'**Anderlini Network** riconosce il ruolo fondamentale delle società sportive nella creazione di valore per il territorio. Considera la dimensione locale come opportunità di partecipazione e aggregazione, che coinvolge famiglie, istituzioni, imprese, associazioni, ovvero l'intera comunità, nel rispetto dei ruoli specifici.

### **PERSONE ED EQUITÀ**

L'**Anderlini Network** mette al centro le persone, valorizzando il talento e le competenze. Promuove buone pratiche e lo sviluppo di proposte innovative sulle risorse umane, quali la gestione e tutela dei lavoratori, l'investimento nelle competenze, la diffusione di sistemi meritocratici, equi e trasparenti, le pari opportunità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il welfare.

### **CARTA ETICA ANDERLINI**

L'**Anderlini Network** diffonde i valori dello sport secondo quanto espresso nella presente Carta dei Valori, nonché nella Carta Etica Anderlini. Le società aderenti, pertanto, si impegnano a realizzare la propria attività seguendo i valori espressi, quali strumenti di crescita umana e sportiva.

Modena, li \_\_\_\_\_

<p>SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI Soc. Coop. Sport.</p> <p>_____</p>
---

<p>_____</p> <p><i>(società sportiva)</i></p> <p>_____</p>
--